



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

RIUNIONE VENERDÌ 11 MAGGIO 2012 – ore 14,30

1) Ricorso U.S. GROSSETO F.C.

avverso le sanzioni:

- a) dell'ammenda di € 3.000,00 alla Società reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte all'Amministratore unico della società U.S. Grosseto F.C.;
- b) dell'inibizione per mesi 2 al sig. Luciano Cafaro (Amministratore unico della Società U.S. Grosseto F.C.) per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3652/777pf10-11/SS/MA/fc del 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

2) Ricorso A.C. CESENA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato ascritto al suo tesserato (all'epoca dei fatti) Gianluca Turchetta, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 16, comma 3 e 21, comma 3 Regolamento Agenti di calciatori – nota n. 5947/163/pf11-12/SP/blp del 2.3.2012 - (Delibera del Commissione Disciplinare

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

3) Ricorso Sig. Mariano FABIANI (all'epoca dei fatti tesserato Sportivo Salernitana Calcio 1919 S.p.A.) **RESPINTO**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 1, C.G.S. – note nn. 5514/419 pf09-10/AM/ma del 20.2.2012 e 5941/419 pf09-10/AM/ma del 2.3.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84 del 16.4.2012)

4) Ricorso A.C. CESENA

avverso la sanzione della ammenda di € 8.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cesena/Juventus del 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 222 del 26.4.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della ammenda a € 5.000,00

5) Ricorso U.S. GROSSETO F.C.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Grosseto/Nocerina del 14.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 17.4.2012)

RESPINTO

6) Ricorso CAGLIARI CALCIO

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 5.000,00 alla società;
-ammenda di € 5.000,00 al Sig. Massimo Cellino (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa),
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per rispondere la prima, della violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., e il secondo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, C.G.S, (nota n. 6018/278 pf11-12/SP/blr del 6.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 16.4.2012)

RESPINTO

7) Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza GENOA CRICKET AND F.C

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rodrigo Sebastian Palacio seguito gara Udinese/Genoa del 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012)

Riuniti i ricorsi nn. 7) e 8), sentito il direttore di gara in relazione al reclamo n. 7), li **RESPINGE** entrambi.

8) Ricorso con richiesta di procedimento

d'urgenza GENOA CRICKET AND F.C.
avverso la reiezione della richiesta di esame del
filmato, ex art. 35 C.G.F., riferito all'espulsione
del calciatore Rodrigo Sebastian Palacio seguito
gara Udinese/Genoa del 6.5.2012 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 235 del
7.5.2012)